


**COMUNE DI BIENNO**

*Provincia di Brescia*



**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**N° 11 del 30/03/2019**

**OGGETTO:** ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019 -.

Adunanza ore **11:00**

Per la trattazione dell'oggetto si hanno le seguenti presenze:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
MAUGERI MASSIMO	SINDACO	X	
BETTONI OTTAVIO	VICE SINDACO	X	
BONTEMPI FRANCESCA	CONSIGLIERE	X	
BETTONI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
BONTEMPI ISACCO	CONSIGLIERE	X	
FANTI DANIELE	CONSIGLIERE	X	
PANTEGHINI GIANCARLO	CONSIGLIERE	X	
TROMBINI BORTOLO	CONSIGLIERE	X	
PANTEGHINI ANGELO	CONSIGLIERE	X	
PINI GERMANO	CONSIGLIERE		X
BONALI DOMENICA	CONSIGLIERE		X
BETTONI ANGELO	CONSIGLIERE		X
BELICINI GIACOMO	CONSIGLIERE		X

Presenti : 9    Assenti: 4

Presiede il Sindaco Dr. Maugeri Massimo.

Partecipa e verbalizza Il Segretario Comunale Dr. Stanzione Giovanni

**OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2019 -.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Vista la delibera di Consiglio Comunale in data odierna, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

- aliquota di base: 8,3 per mille;
- aliquota abitazione principale e pertinenze: 4,0 per mille;
- detrazione abitazione principale e pertinenze: €. 200,00.

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2018 delle seguenti aliquote TASI:

- base 2,0 per mille;
- abitazione principale (categorie A/1 A/8 e A/9) 2,0 per mille;
- immobili merce 2,0 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille;

nonché delle seguenti detrazioni per abitazioni principali e unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011: Nulla

Visto che i costi complessivi dei servizi indivisibili che si intende coprire anche solo parzialmente con la TASI, iscritti nel bilancio di previsione per l'anno 2019 sono i seguenti:

Polizia Locale €. 83.320,00 pari al 10,07% dei costi complessivi;  
Viabilità e infrastrutture stradali €. 267.009,10 pari al 32,27% dei costi complessivi;  
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale €. 89.318,63 pari al 10,80% dei costi complessivi;  
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie €. 387.742,83 pari al 46,86% dei costi complessivi;  
Totale €. 827.390,56 pari al 100,00% dei costi complessivi,

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come previsto nel bilancio di previsione 2019, complessivamente per €. 195.000,00

Considerato pertanto di coprire in modo proporzionale i costi dei citati servizi con i seguenti importi:

Polizia Locale €. 19.636,92 pari al 10,07% dei costi complessivi;  
Viabilità e infrastrutture stradali €. 62.928,90 pari al 32,27% dei costi complessivi;  
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale €. 21.050,68 pari al 10,80% dei costi complessivi;  
Diritti sociali, politiche sociali e famiglie €. 91.383,51 pari al 46,86% dei costi complessivi;  
Totale €. 195.000,00 pari al 100,00% dei costi complessivi,

Visto il Regolamento dell'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 18.06.2014 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato di riconoscere il contributo di cui all'art. 32/bis comma 2 del Regolamento IUC ("Ai soggetti passivi titolari di fabbricati di categoria D ubicati sul territorio del Borgo di Prestine verrà riconosciuto un contributo a titolo di incentivo pari ad una percentuale di aliquota compresa tra lo 0,0 e lo 1,0 per mille, stabilita annualmente in base alla disponibilità di bilancio e fissata nella delibera di approvazione delle aliquote TASI, dietro presentazione di apposita richiesta comprensiva della quietanza di versamento da presentare entro il 28 febbraio successivo all'anno d'imposta per il quale le aliquote sono state deliberate") nella percentuale di aliquota pari allo 1,0 per mille:

Atteso che la Legge di Bilancio 2019 (legge 30.12.2018 n. 145) non ha prorogato per l'anno 2019 quanto disposto dall'art. 1 comma 26 della Legge 28/12/2015, n. 208 che recita "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

Appreso pertanto che dall'anno d'imposta 2019 è stato rimosso il blocco dei tributi locali;

Visto l'art. 1 c. 169 della legge 296/2006 gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 in data 02.02.2019, con il quale è stato disposto il rinvio al 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

Atteso che con Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 9 il Comune di Prestine è stato incorporato nel Comune di Bienno, ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge 56/2014 e che questa norma è entrata in vigore il 23 aprile 2016;

Vista la Legge 07 aprile 2014 n. 56 avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"

Visto in particolare il comma 132 che così recita: "I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune".

Considerato che la fusione è avvenuta nel corso dell'anno 2016 e per detto anno si è provveduto all'applicazione di aliquote differenziate per i due ex territori al fine di non comportare disagio ai contribuenti;

Stabilito che dall'anno 2017 non si è inteso mantenere regolamenti, tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione ma si sono resi detti regolamenti, tributi e tariffe omogenei su tutto il territorio del Comune di Bienno;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 16.02.2018 con la quale si è stabilita la volontà politico – amministrativa di non avvalersi anche per l'anno 2018 e successivi della facoltà di cui alla Legge 07 aprile 2014 n. 56 comma 132 "I comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l'ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo comune" ma bensì di adottare per la IUC un unico regolamento nonché aliquote e tariffe unificate su tutto il territorio del Comune di Bienno così come costituito con Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 9.

Considerato pertanto che il Comune di Prestine, a seguito della fusione, è stato soppresso ed incorporato nel Comune di Bienno e che di conseguenza tariffe e regolamenti da esso approvati prima della fusione sono da considerarsi non più vigenti;

Richiamato l'art. 193 comma 2 del D.L. n° 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" siccome modificato dall'art. 1 comma 444 della legge di stabilità 2013, legge n° 228/2012, in base al quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1 comma 169 della legge n° 296/2006, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30 settembre di ogni anno;

Preso atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa;

### **DELIBERA**

1) di stabilire per l'anno 2019 e con decorrenza 01.01.2019, le seguenti aliquote e detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), invariate rispetto all'anno d'imposta 2018:

Aliquote:

- base 2,0 per mille;
- abitazione principale (categorie A/1 A/8 e A/9) 2,0 per mille;
- immobili merce 2,0 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: 1,0 per mille;

Detrazioni:

- Nulla

2) di stabilire che dette aliquote e detrazioni si applicano su tutto il territorio del Comune di Bienno così come costituito con Legge Regionale 21 aprile 2016, n. 9 con la quale il Comune di Prestine è stato incorporato nel Comune di Bienno;

3) di riconoscere ai soggetti passivi titolari di fabbricati di categoria D ubicati sul territorio del Borgo di Prestine il contributo a titolo di incentivo di cui di cui all'art. 32/bis comma 2 nella percentuale di aliquota pari allo 1,0 per mille,

4) di dare atto dei pareri espressi in premessa;

5) di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente delibera immediatamente eseguibile al fine di poter dare con urgenza esecuzione al provvedimento approvato nell'interesse anche dei cittadini, con votazione unanime e favorevole, palesemente espressa.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Presidente**

Dr. Massimo Maugeri



**Il Segretario Comunale**

Dr. Stanzione Giovanni

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

- 4 APR. 2019 al 9 APR. 2019 n° 276

Li, - 4 APR. 2019



**Il Responsabile del procedimento**

Gatti Loretta

Atto dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000)

- 4 APR. 2019

Li,



**Il Segretario Comunale**

Dr. Stanzione Giovanni

[ ] Divenuta esecutiva dopo il 10° giorno di compiuta pubblicazione (art. 134 comma 3 del T.U.E.L. n. 267/2000)

Li, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale**

Dr. Stanzione Giovanni